

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

Articolo 2

OGGETTO

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione intende promuovere il benessere e l'armonia psicofisica della persona attraverso la ricerca, sensibilizzazione ed educazione rivolte alla cura e alla migliore conoscenza di sé.

L'associazione ha lo scopo di promuovere l'evoluzione della persona attraverso la ricerca e la diffusione delle più efficaci modalità di comunicazione interpersonale e la promozione di una migliore comprensione di sé e delle relazioni con gli altri.

Al fine di perseguire i propri fini (sopra menzionati) l'associazione potrà:

1. Svolgere, promuovere e sostenere attività di ricerca e studio nel campo della comunicazione interpersonale e dell'evoluzione individuale e della comunità.
2. Costituire una biblioteca scientifica.
3. Organizzare convegni, riunioni, conferenze, seminari, congressi.
4. Pubblicare libri, manuali, dispense, pubblicazioni in genere attinenti le finalità dell'associazione.
5. Divulgare pubblicazioni in genere, e opere scientifiche, connesse alle finalità associative.
6. Pubblicare e diffondere informazioni sull'attività e le finalità della associazione mediante supporto cartaceo, multimediale, telematico, proprio sito web, ecc.
7. Promuovere ed organizzare opportune forme di collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati.
8. Favorire scambi culturali e di informazione in genere con enti e istituzioni di qualsiasi genere che perseguano finalità analoghe, affini o complementari alle proprie.
9. Promuovere e/o organizzare corsi di aggiornamento, formazione, workshop, stage in tema di comunicazione ed evoluzione dell'individuo e della comunità.
10. Svolgere attività di consulenza, in relazione agli scopi istituzionali, rivolta a privati, enti ed aziende di qualsiasi natura..
11. Assumere ogni opportuna iniziativa di carattere scientifico, amministrativo, culturale, legislativo, per la realizzazione delle finalità associative.

Articolo 3

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, di solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Essa opera per fini formativi, didattici e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4

SOCI

Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche e gli enti, costituiti e associazioni, nella persona dei loro rappresentanti pro-tempore.

L'adesione è subordinata all'interesse per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione ed al possesso dei requisiti eventualmente richiesti e previsti dal regolamento.

Articolo 5

Per diventare socio ordinario dell'Associazione è necessario ed indispensabile:

- a) inoltrare domanda su apposito modulo al Consiglio Direttivo;
- b) accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale.

Analoga procedura deve essere seguita da chi intende riscriversi all'Associazione dopo aver perso la qualità di socio per uno dei motivi illustrati dal successivo art. 8.

L'ammissione all'Associazione in qualità di socio ordinario diventa operativa dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e dalla relativa annotazione sul libro soci.

Articolo 6

I soci possono appartenere a una delle seguenti categorie:

- a) **FONDATAORI**: coloro che intervengono all'atto costitutivo;
- b) **ONORARI**: coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze.
- c) **SOSTENITORI**: tutti quei soci che spontaneamente concorrono con elargizioni a titolo gratuito per il raggiungimento dei fini istituzionali.
- d) **ORDINARI**: coloro che avanzano domanda d'ammissione secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.

Non sono ammessi soci a carattere transitorio.

Articolo 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà impegnarsi al rispetto del presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

L'ammissione all'Associazione in qualità di socio ordinario diventa operativa dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e dalla relativa annotazione sul libro soci.

Articolo 8

La qualifica di socio viene perduta per recesso, decadenza, esclusione; inoltre, per le persone fisiche anche in caso di morte, e per gli enti anche in caso di scioglimento. La recessione avviene automaticamente con la presentazione al Consiglio, da parte del socio, della dichiarazione di dimissioni.

La decadenza è automatica per tutti i soci che dopo 90 giorni dalla scadenza non abbiano ancora rinnovato la loro quota annuale.

La esclusione è deliberata dal Consiglio nei confronti dei soci che hanno manifestato un comportamento contrario ai principi stabiliti da questo statuto o dal regolamento successivamente adottato.

In nessun caso è previsto il rimborso della quota associativa.

Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 9

Diritti ed obblighi degli associati sono:

- a) contribuire alla realizzazione degli scopi sociali.
- b) partecipare alle assemblee, con pieno diritto di voto;
- c) partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione per i propri soci o per particolari categorie di soci;
- d) versare la quota associativa annuale;

I rapporti tra i soci e Associazione possono essere retti da apposito regolamento che deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote sociali annuali e gli eventuali contributi straordinari;
- b) i contributi di partecipazione previsti per le prestazioni supplementari;
- c) i contributi, corrispettivi e finanziamenti ricevuti da enti e organizzazioni esterne;
- c) le donazioni;
- d) i beni mobili ed immobili acquistati oppure pervenuti all'Associazione sotto forma di lascito o di altra liberalità per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Finché dura l'Associazione i soci non possono chiedere la divisione del patrimonio.

Articolo 11

BILANCIO

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per la sua approvazione.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio dovrà essere riutilizzato per il conseguimento delle finalità sociali.

Articolo 12

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- A) ASSEMBLEA DEI SOCI
- B) CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

ASSEMBLEE

L'assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; nomina al suo interno un segretario col compito di redigere il verbale della riunione.

L'Assemblea ordinaria delibera per:

- l'approvazione del bilancio annuale;
- l'approvazione della quota associativa annuale, dei contributi straordinari e dei contributi speciali;
- l'approvazione ed eventuali modifiche del Regolamento;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 17;
- ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

L'Assemblea straordinaria delibera per:

- modifiche allo statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14

Le assemblee si riuniscono presso la sede dell'Associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, su delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata per deliberare nei casi previsti dal precedente articolo 14. Prevede una prima e una seconda convocazione.

La data e l'ordine del giorno delle assemblee saranno comunicati ai soci tramite affissione all'albo sociale non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il diritto al voto nelle assemblee spetta a tutti i soci non minorenni; ogni socio ha diritto ad 1 voto.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti, le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è valida solo con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni della assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei soci presenti in prima convocazione e con maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione.

Articolo 16

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 7 consiglieri, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

È inizialmente formata dai soli soci fondatori nominati in sede di costituzione dell'Associazione.

Successivamente l'assemblea ordinaria può variare il numero dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno due consiglieri, o di almeno la metà nel caso che i consiglieri siano più di 5.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il voto del Presidente ha valore doppi in caso di parità.

Alla sua prima convocazione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vicepresidente. Inizialmente vengono eletti in sede di costituzione dell'associazione.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla gestione dell'Associazione per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali. In particolare:

- delibera la convocazione delle assemblee;
- predispone il Regolamento;
- vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- organizza l'attività dell'Associazione;
- amministra il patrimonio, predispone il bilancio.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Articolo 18

Il presidente del Consiglio Direttivo è come tale, anche il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- ha potere di controllo su tutte le attività gestionali dell'Associazione;
- firma gli atti associativi;
- presiede le assemblee ed il Consiglio Direttivo.

In casi di estrema urgenza il Presidente può prendere qualsiasi provvedimento che poi sottoporrà alla verifica ed alla ratifica da parte del Consiglio alla sua prima riunione.

Articolo 19

SCIoglimento

Sulla proposta di scioglimento dell'Associazione delibera l'Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo.

Articolo 20

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile.

Per ogni eventuale controversia di carattere legale, il foro competente sarà quello di Roma.